

STATUTO

**PALAMARCONE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: Volla NA Via Luigi Einaudi 153

Numero REA: NA - 815691

Codice fiscale: 06437181214

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

vinciale n.ro 123, C.F. PNN GPP 71H14 G813I, con funzioni di sindaco supplente, i quali hanno già manifestato la loro intenzione di accettare la carica.

Tutti i membri del Collegio sindacale rivestono la qualifica di revisori contabili e sono iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

ARTICOLO 8

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, ammontante a circa Euro 14.200,00 (quattordicimiladuecento e zero centesimi), è posto a carico della Società.

ARTICOLO 9

PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

I - Denominazione -

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"PALAMARCONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**..

II - Sede -

La società ha sede Volla (NA).

III - Durata -

La durata della Società è stabilita da oggi al 31 dicembre 2050.

IV - Oggetto -

La società non ha scopo di lucro, così come previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155.

La società si propone di esercitare in via stabile e principale l'attività economica finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale nei settori individuati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 e precisamente:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 328 dell'8 novembre 2000, comprensiva di tutte le attività relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio - sanitaria, come definite dall'art. 3 - septies del D.Lds. 502 del 30 dicembre 1992 e precisamente tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di pro-

tezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto le prestazioni socio - sanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori sopra indicati, la società si propone di esercitare attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002. Per il perseguimento delle dette finalità la società, in via

esemplificativa e non esaustiva si propone di svolgere le seguenti attività:

- istituire e/o gestire in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati, su programmi e/o progetti, locali, nazionali, promossi anche dall'unione europea o da altri organismi internazionali:
- strutture per l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica in genere, ed in particolare impianti per la pratica dell'attività di scherma;
- strutture ed attrezzature per le attività di: fisioterapia, massoterapia, rieducazione psicomotoria, rieducazione psico-sensoriale, terapie del linguaggio, ortottica, ginnastica medica e correttiva, guida all'uso di protesi, educazione e guida dei soggetti handicappati, delle loro famiglie o delle persone interessate, all'uso di tecniche di rieducazione fisica, psichica e sensoriale realizzabili autonomamente in forma ambulatoriale, domiciliare, extra-murale, convitto e semi-convitto, internato ed in qualunque altra forma che potesse successivamente essere stabilita da leggi e/o regolamenti regionali;
- centri di fisiokinesiterapia e ginnastica;
- centri per l'assistenza domiciliare integrata ai portatori di handicap ed agli anziani, nonché l'assistenza ambulatoriale agli anziani;
- realizzare iniziative rivolte a giovani ed adulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia nella società che nella realtà produttiva;
- gestire e svolgere ogni altra attività educativa volta alla formazione dei giovani finalizzata alla crescita umana, all'accompagnamento alla vita adulta ed all'inserimento al lavoro, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo gestire in proprio o in conto terzi scuole e strutture educative per lo svolgimento dell'attività didattica rivolta a scuole dell'infanzia paritarie, scuole primarie paritarie convenzionate, nonché scuole materne ed elementari, asili nido anche con mensa;
- promuovere, gestire, progettare attività di ricerca e monitoraggio, anche su affidamento di istituzioni pubbliche e/o private, in relazione alle tematiche dell'educazione, della formazione e del lavoro;
- promuovere, organizzare e istituire, previa autorizzazione degli organismi ed autorità competenti, corsi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovere, realizzare e gestire attività di educazione, formazione extrascolastica della persona anche attraverso attività di carattere ludico, ricreativo, sportivo;
- realizzare attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica;

- sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone svantaggiate nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- promuovere attività volte alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, attraverso iniziative tendenti all'educazione ambientale, con esclusione delle attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promuovere attività volte alla difesa del creato, con particolare riferimento alla promozione ed allo sviluppo di energie alternative (ad esempio eolica e solare);
- prestare servizi e svolgere attività nei settori del giardinaggio, florovivaistico, del restauro ambientale, dell'educazione ambientale, dell'agriturismo ed ecologia ambientale, svolgere piccole attività agricole;
- prestare servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling, relazioni d'aiuto, svolgere attività integrative, di animazione, di laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia, di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento, promuovere laboratori linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema;
- svolgere attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui programmi terranno conto delle disabilità specifiche di ogni soggetto;
- promuovere, organizzare e istituire, previa autorizzazione degli organismi ed autorità competenti, corsi e attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo ed al reinserimento lavorativo.

La società, in coordinazione con le attività che precedono e, dunque, rivolte anche ai soggetti che beneficiano delle attività medesime, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 potrà svolgere attività imprenditoriali finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in tale ambito, potrà:

- gestire case di recupero, centri vacanze e villaggi turistici, agriturismi, strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative ed in particolare impianti sportivi, palestre e piscine, parchi attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale e religioso;
- svolgere attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a mezzo della gestione di bar, mense e ristoranti.

Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avva-

larsi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

V - Capitale -

Il capitale sociale è di Euro 129.600,00 (centoventinovemila-seicento e zero centesimi).

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle disposizioni di legge con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'aumento di capitale può essere offerto in sottoscrizione anche a soggetti terzi. In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera, o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione, o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni, possono, in ogni momento, essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in danaro.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

VI - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi se prima non vengano offerte in vendita, mediante lettera raccomandata con R.R., a parità di condizioni, agli altri soci.

Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di giorni trenta dalla spedizione della suddetta lettera raccomandata, trascorso il quale il socio alienante potrà vendere liberamente le sue quote.

Il trasferimento delle quote avrà effetto nei confronti della società dal momento del deposito del relativo atto presso il

Registro Imprese.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In ogni caso l'ingresso di nuovi soci nella società è retto dal principio della non discriminazione di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155.

VII - Recesso - Esclusione

Il diritto di recesso compete al socio solo nei casi previsti dalla legge e/o dal presente Statuto. Per quanto non disposto in tema di S.r.l., il recesso è regolato secondo le norme dettate in tema di S.p.A., in quanto compatibili.

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso l'esclusione dalla società è retta dal principio della non discriminazione di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 ed il socio ha facoltà di investire l'assemblea del provvedimento di esclusione.

VIII - Decisioni dei soci -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero in forma non assembleare.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

IX - Diritto di voto -

Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di soci in base alle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto regolarmente depositato al Registro Imprese (e forniscano prova del detto deposito).

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

X - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

L'approvazione del bilancio, la nomina o revoca degli amministratori, la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai soci, ma che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare - fermo quanto previsto dall'art. XI -

possono essere assunte, ad iniziativa dell'Organo Amministrativo o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, c.c.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione all'Organo Amministrativo e ai sindaci, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti all'Organo Amministrativo il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto dall'articolo XVI.

L'Organo Amministrativo dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci ed ai sindaci, se nominati.

XI - Assemblea -

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salva l'ipotesi di cui all'art. 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto all'assemblea;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci per la quale l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore se nominato.

La convocazione dell'assemblea é fatta dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei soci e, se nominati, dei sindaci non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

XII - Assemblea totalitaria -

In mancanza delle formalità di cui al superiore patto XI°, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

XIII - Svolgimento dell'assemblea -

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

XIV - Deleghe -

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega, ed anche in quest'ultima ipotesi deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega viene conferita per la singola assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

XV - Verbale dell'assemblea -

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui scelto.

XVI - Quorum costitutivi e deliberativi -

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei pre-

senti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

XVII - Amministrazione -

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ovvero con alcuni poteri di amministrazione attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

Coloro che rivestono la carica di amministratori devono avere i requisiti di professionalità in campo sportivo-dilettantistico, onorabilità ed indipendenza richiesti dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155.

Non possono rivestire le cariche sociali soggetti nominati dagli Enti di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155.

XVIII - Durata della carica, cessazione -

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche

un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

XIX - Presidenza e decisioni del Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo patto XX°, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

XX - Convocazione del Consiglio di Amministrazione -

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-

guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

XXI - Poteri dell'organo amministrativo -

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 l'organo amministrativo è tenuto a dare opportune informazioni delle decisioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, rispettivamente ai lavoratori ed ai destinatari dell'attività. A tal fine possono essere istituite

apposite commissioni o essere nominati rappresentanti dei lavoratori e degli utenti. Un apposito regolamento, da adottarsi con le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari, disciplina le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nelle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

XXII - Rappresentanza -

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

XXIII - Spese ed emolumenti degli amministratori -

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci, nei limiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155, possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale all'attività svolta dalla società, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

XXIV - Organo di Controllo -

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (aventi i requisiti di legge) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

Tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i

soci possono in ogni momento nominare un revisore avente i requisiti di legge.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155, ove non sia diversamente stabilito dalla legge, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'assemblea dei soci deve nominare uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

XXV - Bilancio e utili -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto e depositato anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 la società, che non ha scopo di lucro, destina gli

utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

XXVI - Scioglimento e liquidazione -

In caso di scioglimento o anticipata liquidazione della Società si provvederà nei modi previsti dalla legge a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea che ne determinerà i poteri e gli emolumenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, che svolgono attività in campo sportivo.

XXVII - Versamenti e Finanziamenti soci -

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti che saranno di regola a titolo gratuito o, previa espressa deliberazione dell'Assemblea, anche a titolo oneroso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

XXVIII - Clausola compromissoria -

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina

sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del patto VII°.

XXIX - Rinvio -

Per quanto qui non previsto espressamente si applicano le norme del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata, pertanto i patti in contrasto con le dette norme si considerano non apposti.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, avendone preso visione in precedenza.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in undici fogli per pagine scritte quarantuno, io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e trenta minuti.

Firmato: MARCONE Guglielmo, MARCONE Celestino, MARCONE Gennaro, PISANI STEFANO, MANENTI Sara

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO DEL 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Autorizzazione n.ro 38220/80 bis del 22 ottobre 2001.

Castel Volturno lì 25 settembre 2009